

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A
PUBBLICATO IN ROMA IL 18SETTEMBRE 2000**

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, approvate dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 18 settembre 2000.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed

NUOVO TESTO

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Invariato
7. Invariato.

In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Invariato il resto.

all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori. Omissis il resto.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO

TITOLO IV - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 17
Gli Organi di giustizia

1. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla F.I.G.C. ai cui organi, in base allo Statuto Federale, spetta l'esclusiva competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia.

2. Le persone preposte agli Organi di giustizia sportiva possono essere private dell'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'organo. In particolare la decadenza dell'incarico viene pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, per i Giudici Sportivi o i membri di Organi collegiali della giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza

NUOVO TESTO

TITOLO IV - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 17
Gli Organi di giustizia

1. Invariato

2. Invariato.

giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'organo cui sono preposti.

3. Gli Organi di giustizia sportiva sono i seguenti:
a) I Giudici Sportivi, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate in ambito:- della Lega Nazionale Professionisti;- della Lega Professionisti Serie C;- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;- della Divisione Calcio a Cinque; - della Divisione Calcio Femminile;- di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale.
b) Le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:- della Lega Nazionale Professionisti;- della Lega Professionisti Serie C;- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente al Campionato Nazionale, alle manifestazioni nazionali, al Campionato Femminile e di Calcio a Cinque di Serie A e B;- di ciascun Comitato Regionale.
Le Commissioni Disciplinari fungono altresì da Organi di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.
c) La Commissione d'Appello Federale;
d) l'Ufficio Indagini;
e) la Procura Federale.

4. Omissis.

3. Gli Organi di giustizia sportiva sono i seguenti:
a) Invariato.

4. Invariato.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

a) Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale

Art. 14
Struttura e funzioni

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

a) Omissis.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Omissis il resto.

c) Divisione Calcio Femminile

Art. 18
Struttura e funzioni

Omissis.

2.Omissis.

3. Omissis.

a) Omissis

.Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Omissis il resto

d) Divisione Calcio a Cinque

Art. 20
Struttura e funzioni

1. Omissis.2. Omissis.

NUOVO TESTO

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

a) Comitato Nazionale per l'Attività InterregionaleArt. 14Struttura e funzioni

1. Invariato.

2. Invariato:

3. Invariato.

a) InvariatoLe operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale.Invariato il resto.

b) Divisione Calco Femminile

Art. 18
Struttura e funzioni

1. Invariato.2. Invariato.

3. Invariato.

a) Invariato.Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque.Invariato il resto.

b) Divisione Calcio a CinqueArt. 20Struttura e funzioni

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Invariato.

a) Invariato.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio

3. Omissis.

a) Omissis.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega.

Omissis il resto.

sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Calcio Femminile. Invariato il resto.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18
SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola